COMUNICAZIONE COMPENSO E SPESE – PROCEDURA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI.

L'anno _____ il giorno _____ presso la sede dell'OCC Commercialisti di Cosenza sita in Viale G. Mancini Largo G. Auletta Cosenza, Sono presenti:

- Il Sig./la Sig.ra _____ nato a _____ il _____ istante debitore, rappresentato dall'Avv. _____ (eventuale);

- La Dott.ssa Rosa Salerno, Referente OCC Commercialisti di Cosenza iscritto al n. 124 del Registro degli Organismi di Composizione della Crisi da sovraindebitamento tenuto presso il Ministero della Giustizia,

PREMESSO

- che il Sig. _____ ha presentato in data _____ presso la segreteria dell'OCC Commercialisti di Cosenza l'istanza di accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'art. 67 e ss. del d.lgs. 14/2019, per la quale è stato nominato in data _____ Gestore della Crisi il Dott. _____;

- che ai sensi dell'art. 10, comma 3), del d.m. 202/2014 è necessario che l'Organismo debba fornire al debitore istante tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili fino alla conclusione dell'incarico e la misura del compenso debba essere resa nota allo stesso debitore con un preventivo dettagliato;

- che in accordo con il debitore istante, valutata la complessità della procedura, i compensi qui di seguito individuati vengono concordemente determinati secondo i criteri di cui all'art. 15 e i parametri di cui all'art. 16 del d.m. 202/2014.

Tutto ciò premesso

Le parti, come sopra descritte, convengono e stipulano quanto segue:

<u>Art. 1 - Determinazione del Compenso</u>

Viene determinato un compenso complessivo parametrato ai sensi dell'art. 16 del d.m. 202/2014 di € _____. (euro _____) oltre IVA e così suddiviso nelle diverse fasi della procedura:

1. quota compenso spettante per l'attività istruttoria e di rilascio della Relazione *ex* art. 68, comma 2 d.lgs. 14/2019: € _____ oltre IVA (pari al 50% dell'intero compenso);

2. quota compenso spettante a saldo, per la fase della procedura instaurata dinanzi il Tribunale a seguito della presentazione della domanda e fino all'eventuale Decreto di omologa e quota compenso spettante per la fase di esecuzione del Piano:

   - con il pagamento dilazionato in prededuzione di quanto contenuto nella proposta di ristrutturazione - accordo /concordato minore/liquidazione, **fino al raggiungimento dell'80% del compenso complessivo**;

   - con il pagamento residuale finale previsto, **nella misura del 20%**, previo apposito accantonamento al temine della procedura, ed in particolare secondo quanto disposto dagli art. 71, comma 4 e 81, comma 4, CCII.

Il compenso, come sopra determinato, riguarda tutte le attività che sono state e saranno svolte dall'OCC e dal Gestore della Crisi previste dalla Legge per la procedura in esame e, pertanto, rimangono escluse, ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le perizie di stima dei beni immobili, le certificazioni notarili, la *due diligence* per la verifica dei rapporti di lavoro e dei relativi debiti, la eventuale nomina di un legale da Lei richiesto per l'assistenza alla procedura.

Resta inteso, come previsto dal Regolamento OCC, che durante la procedura, il successivo accertamento di maggiori valori dell'attivo e/o del passivo, rispetto a quelli contenuti nella proposta iniziale da Lei fornitaci, determineranno, in favore dell'Organismo, un conguaglio sull'ammontare complessivo dei compensi e, conseguentemente, sugli acconti ricevuti; detto conguaglio dovrà essere versato dal debitore, su richiesta della segreteria, mediante bonifico bancario entro 7 (sette) giorni dalla citata richiesta.

Art. 2 - Liquidazione del compenso

Il compenso sarà corrisposto con le seguenti modalità:

- un primo importo di **€ 400,00 oltre IVA** già versato tramite bonifico bancario in data _____ al momento della presentazione dell'istanza **a titolo di spese segreteria per la pratica**;
- un secondo importo di € 500,00 oltre IVA entro 60 giorni dall'avvio della procedura;
- un acconto di € _____ oltre IVA **nella misura del 50%** sul compenso finale, al netto dell'acconto già acquisito, oltre al rimborso delle spese vive anticipate o da anticipare, iva e accessori In sede di rilascio al debitore della Relazione redatta dal Gestore nominato;

Raggiunto il 50% del compenso complessivo pattuito mediante la corresponsione dei superiori acconti, il 50 % residuo, verrà così corrisposto:

- ○ mediante il pagamento dilazionato, in prededuzione, contenuto nella proposta di ristrutturazione formulata dal Gestore della crisi con apposita Relazione, per euro _____ pari al ___ %;
- ○ mediante il pagamento residuale finale di euro _____ previo apposito accantonamento anch'esso contenuto nella proposta di ristrutturazione, previsto al termine dell'esecuzione del Piano, che sarà oggetto di liquidazione finale da parte del Giudice ai sensi dell'art. 71, co. 4, del d.lgs. n. 14/2019.

Le superiori somme dovranno essere tutte versate mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate

Iban: **IT40F0706216200000000145366** – Intestato Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Cosenza.

Art. 3 - Obblighi del debitore

Ipotesi A): riduzione forfettaria del compenso

Il superiore compenso e le spese vive sostenute, saranno dovuti anche nel caso di rigetto, da parte del Tribunale, della richiesta di omologa della Procedura di ristrutturazione dei debiti, non dipendente da cause imputabili all'Organismo o al Gestore, né dal sovraindebitato medesimo; in tal caso il debitore dovrà corrispondere all'OCC il 50% del compenso complessivo residuo pattuito, che dovrà essere versato al medesimo Organismo entro e non oltre 30 gg dalla data del provvedimento di diniego del Tribunale.

Ipotesi B): riduzione analitica del compenso

Il superiore compenso e le spese vive sostenute, saranno dovuti anche nel caso di rigetto, da parte del Tribunale, della richiesta di omologa della Procedura di ristrutturazione dei debiti, non dipendente da cause imputabili all'Organismo o al Gestore, né dal sovraindebitato medesimo; in tal caso non sarà dovuto il compenso stabilito per la fase esecutiva della procedura indicato al punto 3 dell'art. 1) in quanto non espletata.

Allo stesso modo, per cause non cause imputabili all'Organismo o al Gestore, né dal sovraindebitato medesimo, qualora il Giudice dichiari inammissibile la domanda e quindi l'intera procedura, il compenso si fermerà a quello previsto per la fase istruttoria e del rilascio della Relazione del Gestore di cui al superiore punto 1) dell'art. 1.

In entrambi i casi il compenso residuo spettante all'OCC dovrà essere versato dal debitore al medesimo Organismo entro e non oltre 30 gg dalla data del provvedimento di diniego del Tribunale.

Nel caso in cui il debitore, durante l'iter istruttorio e prima del rilascio della Relazione dell'OCC, per qualsiasi causa o ragione non imputabili all'Organismo o al Gestore incaricato, intenda recedere dalla procedura previa apposita comunicazione all'OCC, sarà tenuto alla corresponsione del corrispettivo previsto al punto 1) dell'art. 1, rideterminato in funzione dell'opera svolta fino al momento della richiesta di recesso.

Inoltre, nel caso in cui il debitore, ottenuta l'omologazione, non ottemperi, in tutto o in parte, al pagamento in violazione degli obblighi contenuti nel piano di ristrutturazione, tanto da determinare la successiva revoca dell'omologazione, le somme residue spettanti all'OCC saranno dovute dal medesimo debitore senza alcuna riduzione e verranno poste in riscossione in un'unica soluzione entro 60 giorni dalla data dell'ultimo versamento non effettuato.

Art. - 4 Dichiarazioni del debitore

Il debitore dichiara:

- di aver preso ben conoscenza delle norme contenute nel Regolamento dell'OCC Commercialisti di Cosenza;
- che non sono state omesse o fornite in modo errato, informazioni rilevanti ai fini degli accertamenti di veridicità e fattibilità del Piano previsti dalla legge e delle altre incombenze affidate al Gestore della Crisi;
- di aver messo a disposizione del Gestore della Crisi ogni documento utile in Suo possesso per l'assolvimento dell'incarico e si impegna a mettere tempestivamente a disposizione ulteriori documenti sopravvenuti o richiesti dal Gestore in quanto necessari al completamento della procedura;
- che l'Organismo ed il Gestore della crisi sono esonerati da ogni responsabilità per la mancata esecuzione di omologa del Piano, ovvero da una loro difforme esecuzione rispetto alle previsioni.

Art. 5 - Decorrenza e durata del contratto

Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione ed ha una durata di 120 gg. per l'espletamento dell'attività istruttoria e per il rilascio della Relazione ai fini della presentazione della domanda da depositare presso il Tribunale competente. Il termine di cui sopra potrà essere prorogato dall'OCC e/o dal Gestore della crisi di ulteriori 30 giorni mediante motivata comunicazione da inoltrare al debitore almeno 15 giorni prima della scadenza del termine sopra previsto.

Le prestazioni dell'OCC e del Gestore della Crisi nominato continueranno ad essere espletate in favore del debitore anche nelle successive fasi ante e post omologa della procedura.

Il termine di durata della fase relativa alla procedura instaurata dinanzi il Tribunale a seguito della presentazione della domanda e fino all'eventuale Decreto di omologa, non è oggettivamente determinabile in quanto strettamente connesso ai tempi del procedimento giurisdizionale scanditi dalle norme previste dal d.lgs. 14/2019 in materia di sovraindebitamento.

Invece, il termine della fase esecutiva, a seguito dell'omologazione della procedura richiesta, sarà legato alla durata del piano di rimborso ai creditori.

Art. 6 - Dichiarazioni dell'OCC

L'Organismo è assicurato per i rischi di responsabilità civile professionale con l'Assicurazione Lloyd's Insurance N° polizza 10601469E.

Ai sensi dell'art. 10, co. 4, d.m. 202/2014, la determinazione dei compensi, di cui alla presente scrittura, sottoscritta per accettazione dal debitore, verrà portata a conoscenza dei creditori.

Ai sensi dell'art. 68, co. 2, lett. d), i costi della procedura sopra determinati saranno riportati nella Relazione dell'OCC.

Art. 7 - Autorizzazione all'accesso delle banche dati

Il debitore autorizza l'Organismo e il Gestore nominato all'accesso alle banche dati di cui agli art. 155*quater* e *ss.* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile per quanto compatibili per l'espletamento dell'incarico.

Art. 8 - Privacy

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali il debitore dichiara di essere informato che i dati raccolti saranno trattati dall'OCC per finalità connesse e strumentali all'espletamento della procedura affidata.

Ai sensi dell'art. 9, co. 3, del d.m. 202/2014, l'Organismo è tenuto a trattare i dati raccolti nel rispetto delle citate norme in materia di protezione dei dati personali.

I dati personali acquisiti durante la procedura saranno trattati e conservati dall'OCC per i soli fini e tempi della procedura stessa e saranno distrutti contestualmente alla sua conclusione o cessazione. Dell'avvenuta distruzione è data comunicazione al debitore titolare dei suddetti dati, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata, non oltre quindici giorni dalla distruzione medesima.

Art. 9 - Rinvio alle norme di Legge

Per quanto sopra non disciplinato si fa riferimento alle norme contenute nel d.m. 202/2014, nel d.lgs. 14/2019 e nelle norme del Codice civile previste in materia di contratti per prestazione d'opera.

Copia del presente contratto viene trasmessa al Gestore della Crisi nominato.

Letto, confermato e sottoscritto Luogo, data……..

O.C.C. Commercialisti di Cosenza.

Il Referente Dott.ssa Rosa Salerno

_____

Il Debitore